



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI
TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI**

INDICE

Capo I - Norme generali

Articolo 1 – Oggetto della disciplina regolamentare

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 4- Limiti di luogo e di quantità dei giochi

Capo II - Delle sale giochi

Articolo 5- Apertura, trasferimento di sede ed variazione di superficie delle sale giochi

Articolo 6 - Requisiti morali dell' esercente

Articolo 7 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni

Articolo 8 - Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni

Articolo 9- Giochi d'azzardo

Articolo 10 - Utilizzo degli apparecchi

Articolo 11 - Informazione al pubblico

Articolo 12 - Subingresso

Articolo 13 - Orari

Capo III - Del gioco delle carte

Articolo 14 - Disciplina del gioco delle carte

Capo IV - Delle sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni

Articolo 15 - Sanzioni

Articolo 16 - Norme transitorie

Articolo 17 - Norme finali

Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi

Capo I - Norme generali

Articolo 1 – Oggetto della disciplina regolamentare

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi");
- b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del tulp da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del tulp.

2. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi:

- a) trasparenza e qualità del mercato;
- b) libera concorrenza e qualità di impresa;
- c) tutela degli utilizzatori;
- d) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
- e) tutela dell'ordine pubblico.

Articolo 2 - Definizioni

Al fine del presente regolamento si intende per:

- a) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione;
- b) Per sala gioco: si intende no o più locali allestiti specificamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché di eventuali altri apparecchi automatici e meccanici (calcio balilla, flippers, bigliardini, ecc);
- c) Apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, in modo non predeterminabile. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;
- d) apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. In nessun caso tali apparecchi possono riprodurre il gioco del *poker* o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali;
- e) Apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
- f) Gioco d'azzardo: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6,

escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;

- g) Tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco vidimata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse
- h) Tariffa del biliardo: Nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori.
- i) Intrattenimento: l'insieme di modalità e sequenze di gioco;
- j) Costo della partita: il valore espresso in euro per ciascuna partita;
- k) Gestore: chi esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
- l) Esercente: il titolare di licenze di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- m) Utente: il giocatore;
- n) Apparecchio o congegno: il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- o) Abilità: la capacità-fisica, mentale o strategica- richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;

Articolo 3 – Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Nel territorio comunale è rilasciabile un'autorizzazione di sala giochi ogni mille abitanti residenti al momento della richiesta;
- b) Le sale giochi devono avere una distanza minima di almeno 200 metri da scuole di ogni ordine e grado, da biblioteche, da luoghi destinati alle attività sportive in genere, da luoghi di culto, da case di riposo e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale può individuare in tempi successivi. La misurazione della distanza deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve;
- c) I locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra con accesso direttamente dalla strada e con destinazione d'uso compatibile e devono rispondere ai criteri di sorvegliabilità interna ed esterna;
- d) Non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS in aree (pubbliche o private) all'esterno dei locali sede dell'attività;
- e) Per ragioni di ordine pubblico potranno essere richiesti, in relazione a particolari situazioni di fatto, la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento, oppure le autorizzazioni già rilasciate potranno essere revocate in presenza di turbative all'ordine pubblico;
- f) E' autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purchè il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione, previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.

Articolo 4- Limiti di luogo e di quantità dei giochi

Gli apparecchi ed i congegni previsti dall'Art. 110 c 6 e 7, ai sensi della L. 266/2005, possono essere installati:

- a) Negli esercizi commerciali;
- b) Negli esercizi pubblici (come definiti dall'Art. 86 del T.U.L.P.S.);

c) Nei circoli privati ed associazioni.

Il numero massimo degli apparecchi ed i congegni, individuato dai decreti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/10/2003 e del 18/01/2007 è il seguente:

• **decreto 27 ottobre 2003**

Tipologia degli esercizi	Numero massimo di apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110
- bar ed esercizi similari	n.1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq , elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero max di 4)
- ristorante ed esercizi similari	n.1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq , elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino ad un numero max di 4)
- stabilimento balneare ed esercizi similari	n.1 ogni 1000 mq (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero max di 4)
- albergo ed esercizi similari	n.1 ogni 20 camere(max 4 fino a 100 camere, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un numero max di 6)
- esercizio di raccolte scommesse	n.1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero max di 4)
- circolo privato di cui al d.p.r. n.235/01 inn.1 possesso di autorizzazione somministrazione bevande	n.1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq , elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero max di 4)
- circolo privato di cui al d.p.r. n.235/01 inn.1 possesso di autorizzazione somministrazione alimenti	n.1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq , elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino ad un numero max di 4)

• **decreto 18 gennaio 2007**

Tipologia degli esercizi	Numero massimo di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110
- sala pubblica da gioco	n.1 ogni 5 mq (il numero complessivo degli apparecchi del comma 6 non deve superare il doppio degli apparecchi di altre tipologie)
- agenzia di raccolta di scommesse edn. t.u.l.p.s.	n.1 ogni 5 mq fino ad un massimo di 24 apparecchi (superficie esercizi autorizzati ai sensi dell'art.88 del ≥ 120 mq). Se la superficie è inferiore a 40 mq si possono installare fino ad 8 apparecchi
- sale Bingo	n. 1 ogni 20 mq fino ad un massimo di 75 apparecchi (superficie ≥ 1500 mq). Nel caso l'area di vendita sia inferiore a 600 mq è possibile installare fino a 30 apparecchi

L'art.3 del decreto 27 ottobre 2003 fissa, poi, delle disposizioni generali che prevedono:
a) il divieto di installazione degli apparecchi, di cui ai commi 6 [e 7, lettera b)] dell'art. 110 del t.u.l.p.s.:

- in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi ove è possibile la loro installazione e quindi degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt.86 e 88 del t.u.l.p.s. (escluso le sale Bingo);
- nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

Articolo 5 - Apertura, trasferimento di sede ed variazione di superficie delle sale giochi.

- a) L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del t.u.l.p.s. e dell'art. 19 del DPR 616/77;

- b) L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi, nei limiti dei parametri stabiliti dall'Amministrazione, è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90.
- c) L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90;
- d) Il Responsabile del settore rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente regolamento, di sorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
- e) L'Amministrazione Comunale può richiedere documentazione integrativa entro il termine di cui alla precedente lett. d.
- f) Del rigetto della domanda ne è data immediata comunicazione al richiedente indicando le motivazioni del mancato accoglimento.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in carta libera e dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
 - c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
 - d) dichiarazione del rispetto dei criteri generali e delle limitazioni per le sale giochi di cui agli artt. 3 e 4;
 - e) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
- a) certificato di destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente allegare alla visura catastale, dalla quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico che certifichi che non siano state apportate modifiche negli anni.
 - b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;
 - c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
 - d) Certificato Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione.
 - e) certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione di Vigilanza.
 - a) le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
 - b) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.
 - c) autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento.
1. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sono accertati, anche a campione, da parte dell'ufficio comunale competente.
 2. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.
 3. L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 6 - Requisiti morali dell'esercente

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
- b) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;

- c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- d) Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;
- e) Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto;
- f) la licenza di pubblico esercizio non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- g) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L 31/05/1965, N° 575.

ARTICOLO 7 – DURATA ED EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. 241/90 sono a tempo indeterminato, ai sensi dall'art. 11 del reg. di attuazione del tulps, così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
2. Determinano l'efficacia della DIA o dell'autorizzazione:
 - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
 - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.
3. L'autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi (di seguito Dia o Denuncia di Inizio Attività), la Tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 8- Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni.

1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 devono essere revocate se:
 - a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - c) ai sensi dell'art. 99 del tulps il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;
 - d) l'esercizio non sia riattivato nel periodo di chiusura comunicato che comunque non può essere superiore a 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
 - e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del reg. di att. del tulps.
 - f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 c. 9 del tulps.
2. Le comunicazioni ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 86 e 88 del tulps decadono d'ufficio se:
 - a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del tulps;
 - b) è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del tulps;
 - c) l'esercente perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

3. Le comunicazioni e le autorizzazioni di cui, rispettivamente agli art. 19 e 20 della Legge 241/90, possono essere revocate se non sono rispettati gli orari, i turni di apertura o chiusura o le altre limitazione che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.
4. Ai sensi dell'art. 100 del tulp, oltre i casi indicati dalla legge, può essere sospesa la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
5. Ai sensi dell'art. 10 del tulp le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
6. Le autorizzazioni possono essere revocate anche per inosservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 8 comma 7 del presente regolamento.
7. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 del tulp è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/91. è revocata dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/77, e succ. mod.

Articolo 9 - Giochi d'azzardo

1. I giochi devono essere leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
3. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Articolo 10 - Utilizzo degli apparecchi

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- a) ai minori di anni 18 è vietato l'uso di apparecchi che erogano somme di denaro, anche se accompagnati dai genitori;
 - ai minori di anni 14 è vietato l'uso o di apparecchi, anche se non erogano somme di denaro, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18 a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;

Articolo 11 - Informazione al pubblico

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 7.
2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del tulp, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del tulp deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del tulp;
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del tulp, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 20 e la comunicazione di cui all'art. 19 della L. 241/90.

6. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del tulp, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
7. Come disposto dall'art. 18 del Reg. Att. tulp, le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12 - Subingresso

1. In caso di subentro in una azienda o ramo di azienda, la comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non può essere esercitata l'attività.
3. Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. att. tulp, come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 13 - Orari

L'orario di esercizio delle sale giochi è libero nella fascia oraria compresa dalle ore 9,00 alle ore 22,00 e può essere rideterminato con apposita ordinanza del Sindaco.

Capo III - Del gioco delle carte

Art. 14 - Disciplina del gioco delle carte

1. Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS è soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 specificando quanto richiesto dall'Art. 5 del presente regolamento.
2. Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Capo IV - Delle sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni

Articolo 15 - Sanzioni

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17-quater, 110 e 221-bis del T.U.L.P.S..

Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00;

1. Compete al Responsabile del settore l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.
2. Ai sensi dell'art. 110 c. 10 del tulp, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91, è revocata.

Articolo 16 - Norme transitorie

Le autorizzazioni per le sale giochi rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate e derogano dai criteri di distanza previste dall'Art. 3 del presente regolamento e non concorrono al computo delle autorizzazioni rilasciabili in base al numero dei cittadini residenti come stabilito dal citato Art. 3.

Articolo 17 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.